

**DELIBERA N. 274 /11/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE LA 11 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 60/11/DICAM - PROC. 2311/ZD, in data 31 maggio 2011 e notificato in data 14 giugno 2011, con il quale è stata contestata alla società LA 9 S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale LA 11, con sede in Padova alla via Venezia 57, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011, dalle ore 10.00 alle ore 13, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP; sulla predetta emittente televisiva, in data 7 aprile 2011, dalle ore 10.02 circa alle ore 11.00 circa, è stato diffuso un programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899 – 899027178 - che il conduttore del programma di televendita invita a chiamare; in particolare, il conduttore del programma televisivo in questione riceve varie telefonate aventi ad oggetti questioni diverse – es. rapporti di natura sentimentale - e fornisce ai telespettatori chiamanti le risposte sulla base delle date di nascita e dei segni zodiacali indicati da questi ultimi; in data 7 aprile 2011, dalle ore 11.00 circa alle ore 12.00 circa, è stato diffuso un programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899 – 899262782 e 899025466 - che la conduttrice del programma di televendita invita a chiamare; in particolare, la conduttrice del programma televisivo in questione riceve varie

telefonate aventi ad oggetti questioni diverse – es. rapporti di natura sentimentale -; sempre, in data 7 aprile 2011, dalle ore 12.00 circa alle ore 13.00 circa, è stato diffuso un programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale la conduttrice del programma di televendita riceve varie telefonate aventi ad oggetti questioni diverse – es. rapporti di natura sentimentale -;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati con il predetto atto di contestazione e non ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia, *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, i programmi di televendita sopra menzionati non devono *“trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”* e devono *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, che sfruttano la superstizione, la credulità o la paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società La 9 S.p.a., esercente l'emittente televisiva locale La 11 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011 sopra menzionata oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) , al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 3) nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 7 aprile 2011, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## **ORDINA**

alla società LA 9 S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale LA 11, con sede in Padova alla via Venezia 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 274/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 274/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola